



AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2002

**PERIODO D'IMPOSTA 2001**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

Predisposto in due versioni:

**LIRE COLORE VERDE**

**€ COLORE AZZURRO**

## **SK03U**

**74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.**

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK03U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro G - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

**ATTENZIONE**

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:

- in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
- in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:

1. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
2. il riferimento ai compensi "conseguiti" e alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei compensi e dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per le attività degli esercenti arti e professioni, è quello di cassa

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Attività tecniche svolte da geometri" - codice attività 74.20.A.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare di compensi conseguiti nel 2001.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i compensi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I compensi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'attività sono coerenti con i compensi dichiarati. In presenza delle cause di esclusione elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

- a) hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
- b) hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un professionista che fino ad aprile ha svolto l'attività di commercialista e da maggio in poi quella di avvocato. Non costituisce, invece, causa di esclusione la mo-

difica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore (ad esempio, consulente del lavoro che cessa l'attività per iniziare quella di ragioniere commercialista);

c) determinano il reddito con criteri "forfetari";

d) non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- 1) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- 2) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività.

**4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "G". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

**5. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono an-

che rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei compensi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la resa oraria per addetto) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali di soggetti che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore SK01U, SK02U, SK03U, SK04U, SK05U, SK06U, SK08U, SK10U, SK16U, SK17U, SK18U, SK19U, SK20U, SK21U, SK22U e SG56U nonché agli altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

#### ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

#### 6. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Dovrà, ad esempio, essere accertato che i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore e le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi medesimi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

#### ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei compensi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un

eventuale scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

#### 7. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra il codice fiscale;
- negli appositi spazi il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

#### Altre attività

Va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

In caso di lavoro dipendente a tempo parziale va indicato, inoltre, il numero delle ore settimanali di lavoro prestatato.

#### Iscrizione ad albi

Va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.

Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.

Le sezioni non vanno compilate qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

#### 8. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale sia tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite.

In particolare, indicare:

- nel **riga A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;

- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, degli assunti con contratto di formazione e lavoro, determinato per i primi, moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato e, per i secondi, desunto dai modelli DM10 relativi al 2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti assunti con contratti a termine;
  - nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c) bis, del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
  - nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c) bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
  - nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **terza colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.
- La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
  - un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle

percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

## 9. QUADRO B - UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità immobiliare che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità immobiliare cui fare riferimento è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001 e la superficie da indicare deve essere quella effettiva.

Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare, per ciascuna di queste, una fotocopia del presente quadro. In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"progressivo unità immobiliare"**, attribuire all'unità immobiliare di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità immobiliare;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente interessato alla compilazione del modello. Non vanno indicate le utenze relative a telefoni "cellulari";
- nel **rigo B04**, il canone di locazione annuo relativo alla unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B05**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B06**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  - dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di ter-

zi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);

- dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);

## ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei rigi B05 o B06, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X04 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 13. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B04;

- nei **rigi B07 e B08**, in caso di unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività e quella destinata esclusivamente a biblioteche e/o a sale riunioni;
- nei **rigi B09 e B10**, per l'unità immobiliare destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie dei locali destinati a studio e quella dei locali adibiti ad abitazione.

## 10. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Modalità di espletamento dell'attività

Nei **rigi** da **D01** a **D12**, indicare, distintamente per ciascuna attività individuata:

- nella **prima colonna**, il numero degli incarichi assunti nel 2001 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2001;
- nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna di esse in rapporto al totale dei compensi percepiti nel 2001. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**ATTENZIONE**

Qualora siano stati percepiti compensi determinati forfaitariamente a fronte di una pluralità di prestazioni di natura diversa, questi devono essere ridistribuiti imputando a ciascuna prestazione il corrispondente compenso.

**Aree Specialistiche**

Nei **rigli** da **D13** a **D21**, indicare, per ciascuna delle aree specialistiche individuate, la percentuale dei compensi percepiti nel 2001 in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Tipologia della clientela**

Nei **rigli** da **D22** a **D28**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata la percentuale dei compensi percepiti nel 2001, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Elementi contabili specifici**

Nei **rigli** da **D29** a **D37** sono richiesti alcuni dati contabili relativi alle specifiche attività svolte dai compilatori del modello. In particolare, indicare:

- nel **riglo D29**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività professionale svolta;
- nel **riglo D33**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;
- nel **riglo D34**, l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista per prestazioni svolte nei confronti di centri di elaborazione dati, indipendentemente dalla circostanza che il professionista possieda o meno una quota di partecipazione nei detti centri;
- nei **rigli D35** e **D36**, rispettivamente, l'ammontare dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta d'acconto e quello dei compensi non assoggettati. Il totale dei due rigli deve coincidere con l'importo indicato al riglo G07;
- nel **riglo D37**, il valore complessivo, al 31 dicembre 2001, dei beni strumentali di proprietà al netto delle quote di ammortamento dedotte sino alla predetta data.

**Altri elementi specifici**

In questa sezione indicare:

- nel **riglo D38**, il numero dei tecnici assunti da oltre un anno;
- nel **riglo D39**, nella **prima colonna**, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima

attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;

- nei **rigli D40** e **D41**, barrando le apposite caselle, se il professionista ha disponibilità di studi all'estero, distinguendo quelli situati nell'ambito della Unione Europea da quelli situati al di fuori di detta Unione;
- nel **riglo D42**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **riglo D43**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2001.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei rigli D42 e D43 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

**ATTENZIONE**

I dati riportati nei rigli D42 e D43, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata in Appendice.

**11. QUADRO E - BENI STRUMENTALI**

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2001. In particolare indicare:

- nei **rigli** da **E01** a **E09** e da **E16** a **E18**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti;
- nei **rigli** da **E10** a **E15**, i beni strumentali posseduti e/o detenuti, barrando le caselle corrispondenti.

**12. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI**

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfaitari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir.

Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

**Imposte sui redditi**

Indicare:

- nel **riglo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimen-

to, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo possesso;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

– l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

## ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaborato-

ri coordinati e continuativi:

– l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:

– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;

– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

## ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziate in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B05 del quadro B;

– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B06 del quadro B. Qualora, negli importi in questione siano, eventualmente, comprese le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, tali spese vanno riportate, altresì, nel rigo X04 del quadro X. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali siano distin-

tamente evidenziate in fattura, vanno indicate esclusivamente nel rigo B04 del quadro B;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

– i servizi telefonici compresi quelli accessori;

– i consumi di energia elettrica;

– i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;

– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;

– il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

– per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;

– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per

l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

## ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento;
- i canoni di locazione finanziaria;
- canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili.

- nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di

appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

## Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'Iva, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
- nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'Iva sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'Iva relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:

- all'acquisto di taluni beni strumentali, quali macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici;
- al personale che svolge prevalentemente attività amministrativa o di segreteria;
- all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tali spese, in conformità al parere della Com-

missione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tali correttivi, le variabili:

- "Valore dei beni strumentali";
- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente";
- "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir).

## ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:

- nel **rigo X01**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite successivamente al 31 dicembre 1996;
- nel **rigo X02**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite entro il 31 dicembre 1996;
- nel **rigo X03**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni amministrative e di segreteria;
- nel **rigo X04**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei rigi B05 o B06 del quadro B.

**VALORE DEI BENI STRUMENTALI**

La riduzione del valore dei beni strumentali è calcolata direttamente dal software GE.RI.CO. secondo i seguenti criteri:

Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici	Percentuale di abbattimento
acquisiti da oltre cinque anni	100%
acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni	50%

**ESEMPIO:**

**Un professionista ha beni strumentali del valore di lire 65.000.000, pari a euro 33.569,70 di cui:**

- lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni;
- lire 25.000.000 pari a euro 12.911,42 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni;
- lire 30.000.000 pari a euro 15.493,71 relativi a beni strumentali diversi da macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici.

**La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:**

100% del valore dei beni strumentali acquisiti da oltre cinque anni	L. 10.000.000	pari a € 5.164,57
50% del valore dei beni strumentali acquisiti negli ultimi cinque anni	L. 12.500.000	pari a € 6.455,71
<b>Riduzione complessiva</b>	<b>L. 22.500.000</b>	<b>pari a €11.620,28</b>

Il **“Valore dei beni strumentali”** utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso sarà pertanto, pari a:  
 (in lire) 65.000.000 – 22.500.000 = 42.500.000  
 (in euro) 33.569,70 – 11.620,28 = 21.949,42

**I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:**

- nel rigo G01	per L. 65.000.000	pari a € 33.569,70
- nel rigo X01	per L. 25.000.000	pari a € 12.911,42
- nel rigo X02	per L. 10.000.000	pari a € 5.164,57

**SPESE PER PERSONALE DI SEGRETERIA E/O AMMINISTRATIVO**

La riduzione, direttamente applicata dal software GE.RI.CO. alle

- **“Spese per prestazioni di lavoro dipendente”**, è pari al 20% della spesa per personale dipendente che si occupa prevalentemente di segreteria e/o di amministrazione.

**ESEMPIO:**

**Un professionista sostiene spese per prestazioni di lavoro dipendente pari a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84 di cui:**  
 lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14 per il personale che si occupa prevalentemente di segreteria e/o amministrazione.

**La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:**

(in lire) 20% di 20.000.000 = 4.000.000  
 (in euro) 20% di 10.329,14 = 2.065,83

Le **“Spese per prestazioni di lavoro dipendente”** considerate dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

(in lire) 50.000.000 – 4.000.000 = 46.000.000  
 (in euro) 25.822,84 – 2.065,83 = 23.757,01

**I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:**

- nel rigo G02	per L. 50.000.000	pari a € 25.822,84
- nel rigo X03	per L. 20.000.000	pari a € 10.329,14

**SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI**

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costo sostenuto per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

**ESEMPIO:**

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di lire 60.000.000 pari a euro 30.987,41 così composto:

- lire 20.000.000 pari a euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- lire 40.000.000 pari a euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

(in lire)  $10.000.000 + \text{il } 30\% \text{ di } (40.000.000 - 10.000.000) = 19.000.000$

(in euro)  $5.164,57 + \text{il } 30\% \text{ di } (20.658,27 - 5.164,57) = 9.812,68$

come riportato nel seguente schema:

	In lire	In euro
Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	40.000.000 -	20.658,27 -
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	<u>10.000.000 =</u>	<u>5.164,57 =</u>
Base di calcolo della riduzione del 30%	30.000.000	15.493,70
Riduzione 30% su lire 30.000.000 ovvero euro 15.493,70	9.000.000 +	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	<u>10.000.000 =</u>	<u>5.164,57 =</u>
Totale riduzione	19.000.000	9.812,68

I "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

(in lire)  $60.000.000 - 19.000.000 = 41.000.000$

(in euro)  $30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73$

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

- nel rigo B05	per L. 40.000.000	pari a € 20.658,27
- nel rigo G04	per L. 60.000.000	pari a € 30.987,41
- nel rigo X04	per L. 10.000.000	pari a € 5.164,57

**CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"**

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del rigo G07} - \text{importo del rigo G03} - \text{importo del rigo G04}}{\text{"Numero addetti"} \times 40 \times 45}$$

dove:

- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312  
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.

Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2001 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

**ESEMPIO 1:**

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2001 compensi pari a lire 50.000.000 pari a euro 25.822,84. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un dipendente a tempo parziale retribuito per 156 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2001 lire 6.800.000 pari a euro 3.511,91.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire 
$$\frac{50.000.000 - 6.800.000}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{43.200.000}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{43.200.000}{1.800} = 24.000$$

In euro 
$$\frac{25.822,84 - 3.511,91}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{1.800} = 12,39$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

**Pertanto:**

- il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:  
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312;
- il **fattore correttivo** è pari a:  
[(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

**ESEMPIO 2:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2001 compensi pari a lire 126.000.000, pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un dipendente a tempo pieno retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

**In lire**

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$

$$\frac{65.073,57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

**In euro**

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46$$











